

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della salute pubblica
Divisione sicurezza delle derrate alimentari
Segretariato
3003 Berna

Revisione della Legge sulle derrate alimentari


Signor Consigliere federale,
egregi signori,

con riferimento alla procedura di consultazione avviata il 1° luglio 2009 sulla revisione della Legge federale sulle derrate alimentari, vi inviamo in allegato la nostra presa di posizione.

Vi ringraziamo di voler considerare le nostre osservazioni.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Allegato: citato

Parere di

Cognome / Ditta / Organizzazione: Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Sigla della ditta / dell'organizzazione : Cds

Indirizzo : Palazzo Governativo

Persona di contatto : P. Pesenti

N° di telefono : 091 814 38 65

E-mail : patrizia.pesenti@ti.ch

Data :

Osservazioni importanti:

1. Non modificare la formattazione del formulario!
2. Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove linee, togliere la protezione attivando i comandi: «strumenti / rimuovi protezione documento».
3. Utilizzare una sola riga per ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo del rapporto esplicativo.
4. I pareri devono essere inviati per via elettronica, come documento word, al più tardi entro il 16 ottobre 2009 al seguente indirizzo: lebensmittel-recht@bag.admin.ch
5. La colonna «Cognome / Ditta» non deve essere compilata.

Revisione della legge sulle derrate alimentari: procedura di consultazione

Indice analitico

Osservazioni generali	3
Rapporto esplicativo (senza il capitolo 2 «Commenti ai singoli articoli») Errore. Il segnalibro non è definito.	
Rapporto esplicativo capitolo 2 «Commenti ai singoli articoli»	4
Disegno della legge sulle derrate alimentari	Errore. Il segnalibro non è definito.

Revisione della legge sulle derrate alimentari: procedura di consultazione

Osservazioni generali	
Cognome/Ditta	Comento/Suggerimento
CdS	<p>Siamo favorevoli alla modifica proposta, il cui scopo principale è l'adeguamento alle normative dell'UE.</p> <p>È auspicabile a questo riguardo una procedura più rapida per la semplice integrazione di determinate normative comunitarie, soprattutto quelle di ordine tecnico, nel nostro quadro legislativo.</p> <p>In quest'ottica e per garantire la necessaria coerenza organizzativa, riteniamo necessario che il settore dei foraggi, per le specie animali i cui prodotti sono destinati al consumo, sia regolamentato nel quadro della legge sulle derrate alimentari.</p> <p>Nella versione italiana, quando si parla di prodotti alimentari si invita a non usare il termine "fabbricare" o "fabbricazione" ma piuttosto di "produrre" o "produzione". In effetti latte, formaggio, carne, foraggio, ... non vengono fabbricati ma prodotti. In generale occorre verificare che la terminologia usata sia corrispondente a quella delle normative europee.</p>

Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove linee, togliere la protezione attivando i comandi: «strumenti / rimuovi protezione documento».

Revisione della legge sulle derrate alimentari: procedura di consultazione

Rapporto esplicativo capitolo 2 «Commenti ai singoli articoli»	
Cognome/Ditta	Art.
	1
CdS	2
	4 cpv. 1
	4 cpv. 3 lett. c)
CdS	5
CdS	7
CdS	8
CdS	9 cpv. 2

Cognome/Ditta	Art.	Commento/Suggerimento
	1	Si sostiene l'introduzione del divieto di inganno per gli oggetti d'uso.
CdS	2	Nel campo d'applicazione vanno inclusi i foraggi, come esposto nelle osservazioni generali. Occorre inoltre precisare in termini espliciti che tutta la produzione primaria soggiace alla legislazione sulle derrate alimentari. L'eccezione di cui al cpv. 4 deve riguardare soltanto le aziende che non mettono in commercio derrate alimentari. Chi mette in commercio anche una parte limitata dei prodotti è tenuto a rispettare le norme per tutta la produzione.
	4 cpv. 1	Nella definizione di derrate alimentari va precisato in termini espliciti che gli animali destinati al consumo rientrano nella definizione.
	4 cpv. 3 lett. c)	Analogamente alla lett. b), vanno escluse dalla definizione di derrate alimentari unicamente i vegetali non destinati al consumo umano.
CdS	5	Si sostiene l'armonizzazione nazionale nel settore dell'acqua di balneazione e l'igiene corporea.
CdS	7	L'art. 14 del Regolamento UE 178/2002 dev'essere considerato nella sua integralità.
CdS	8	Si condivide il divieto di consumare alimenti ottenuti da specie animali protette. Ci si chiede se questo non debba essere esteso anche a specie "non animali" protette qualora simili problemi dovessero sorgere in futuro (per ora non noti) .
CdS	9 cpv. 2	La formulazione attuale (art. 15 cpv. 2) considera l'aspetto infettivo delle malattie ed è preferibile: "Nel contatto con le derrate alimentari, le persone che espellono agenti patogeni che possono mettere in pericolo la salute dei consumatori devono adottare misure protettive particolari".

Revisione della legge sulle derrate alimentari: procedura di consultazione

CdS	9 cpv. 4	Proponiamo "conoscenze specifiche" anziché "conoscenze specifiche in materia di igiene".
CdS	10	Proponiamo lo stralcio del cpv. 2 lett. d) in quanto il peso delle carni può essere determinato e verificato su base privata.
CdS	11	Proponiamo lo stralcio del cpv. 1, in quanto i requisiti dei macelli devono essere stabiliti nell'Ordinanza di applicazione. Al cpv. 2 proponiamo la seguente formulazione: "Il Consiglio federale stabilisce i requisiti strutturali e gestionali dei macelli".
CdS	12	Vi invitiamo ad utilizzare la terminologia ufficiale della legislazione comunitaria.
CdS	14 cpv. 1	Nell'elenco dei requisiti mancano quelli riferibili alla produzione primaria vegetale ed animale. Vanno pertanto aggiunti requisiti quali "metodo di coltivazione" e "tipo di allevamento".
CdS	14 cpv. 3	In questo paragrafo va elencato anche lo scopo definito nell'art. 1 lett. c).
CdS	14 apv. 5	La limitazione è formulata in modo troppo rigido. Con il consenso del proprietario "del diritto di proprietà o dei beni immateriali" deve essere possibile fare riferimento a questi studi. La norma non deve inoltre essere applicabile se esistono studi pubblicati in precedenza, non protetti da detto diritto, che giungono agli stessi risultati.
CdS	19 cpv. 3	Il termine "oggetti d'uso" va sostituito con "materiali, oggetti e cosmetici"
CdS	22 cpv. 1	Occorre precisare chi è l'organo responsabile per l'analisi del rischio e chi stabilisce le eccezioni. In generale devono essere considerate le definizioni dell'art. 3 Regolamento UE 178.
CdS	24 cpv. 2	Si chiede lo stralcio di questo capoverso e di mantenere l'attuale segreto d'ufficio (art. 42 LDerr). Il risultato di un controllo offre un quadro troppo sommario e momentaneo della situazione reale. Per offrire un'informazione fedele alla realtà e attuale sarebbero necessari controlli a frequenze elevate, con un'esigenza di risorse improponibile.

Revisione della legge sulle derrate alimentari: procedura di consultazione

	24 cpv. 5	Il testo italiano dice esattamente l'opposto del testo originale in tedesco. Chiediamo di procedere alla necessaria correzione.
CdS	25 cpv. 1	Il compito del controllo autonomo va esteso ai processi di produzione, e non limitarsi ai requisiti del prodotto finito.
CdS	27	La rintracciabilità dev'essere estesa a tutti gli oggetti d'uso, in particolare ai cosmetici.
CdS	29 cpv. 5	I compiti esecutivi sono di competenza cantonale. Alla Confederazione spettano ruoli di coordinamento e sorveglianza, già considerati negli artt. 32, 42 e 46. Si chiede pertanto lo stralcio del capoverso.
CdS	39	Si ritiene necessario un nuovo cpv. 3 che impone l'obbligo di dichiarazione, per prodotti importati, dei metodi di produzione non autorizzati in Svizzera.
CdS	40	Questo articolo risulta poco comprensibile e va riformulato. I Cantoni devono essere integrati a livello decisionale, prima di dare avvio ad indagini di mercato.
CdS	41	Si chiede lo stralcio dell'articolo, visto che di fatto già ora le caserme vengono contratte dai Laboratori cantonali.
CdS	42 cpv. 2	Si propone di mantenere il testo dell'attuale art. 36 cpv. 2: "La confederazione coordina le misure esecutive dei Cantoni e la loro attività informativa, sempreché sussista un interesse nazionale."
CdS	42 cpv. 4	Vanno stralciate le lett. b) e c) in quanto i controlli interlaboratorio sono già eseguiti nel quadro delle procedure di accreditamento.
CdS	42 cpv. 5	Va aggiunta la Legge sull'ingegneria genetica del 21 marzo 2003.
CdS	45 cpv. 4	Va precisato che il ruolo degli uffici federali consiste nell'organizzazione e nell'accompagnamento degli ispettori stranieri.
CdS	47 cpv. 2	Questa disposizione dev'essere tolta perché tocca ambiti organizzativi di competenza cantonale.

Revisione della legge sulle derrate alimentari: procedura di consultazione

		<p>L'art. 46 cpv. 5 è sufficiente per stabilire il principio dell'organizzazione cantonale autonoma. Qualora la Confederazione dovesse finalmente riuscire a riunire la tematica della sicurezza degli alimenti sotto un unico ufficio si giustificerebbe un'analogia riorganizzazione a livello cantonale.</p>
CdS	49	<p>Riteniamo che per garantire la necessaria uniformità nella formazione e nell'aggiornamento professionale degli organi di controllo la competenza organizzativa debba essere trasferita dai Cantoni alla Confederazione. Questa formazione dev'essere garantita nelle tre lingue ufficiali. I Cantoni partecipano in modo sostanziale al finanziamento secondo una chiave di ripartizione basata su criteri non discriminanti per le minoranze (es. popolazione cantonale).</p>
CdS	52 cpv. 3	<p>Oltre alla necessità di disporre di laboratori di riferimento esiste un bisogno crescente di designare centri di competenza per l'esecuzione di analisi di laboratorio che non rientrano nella normale routine analitica ma che richiedono risorse umane e logistiche particolari. Anche questi laboratori, che operano nell'interesse della Confederazione e di tutti i Cantoni, devono poter beneficiare di un sostegno della Confederazione.</p>
CdS	53	<p>Si chiede che le prescrizioni riguardanti gli emolumenti vengano conformate a quelle stabilite dalla legislazione europea (all. 4 Regolamento 882/2004).</p>
CdS	54 - 56	<p>Questo articolo risulta molto carente e dev'essere interamente riformulato. Dovranno essere chiaramente definiti gli aspetti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a quali dati ci si riferisce - a chi appartengono i dati - chi ne garantisce la protezione e la sicurezza - gli aspetti finanziari, ritenuto che i Cantoni devono assumere i costi relativi alle loro rispettive competenze (vedasi art. 52).
CdS	57-58	<p>Le pene previste sono considerate troppo blande. Va inoltre considerata la produzione primaria.</p>
	58 cpv. 1 lett. k	<p>Chiediamo di togliere l'espressione "bevande alcoliche" e di riformulare l'articolo in modo da includere tutte le derrate alimentari e oggetti d'uso sottoposte a restrizioni di pubblicità.</p>

Revisione della legge sulle derrate alimentari: procedura di consultazione

	58-60	Dev'essere chiarito quali disposti legislativi prevalgono nel caso in cui un'infrazione sia perseguibile sia in virtù della legge sull'agricoltura, che quella veterinaria o quella sul diritto alimentare e quale debba essere l'autorità competente.
--	-------	--

Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove linee, togliere la protezione attivando i comandi: «strumenti / rimuovi protezione documento».